



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Nocera Inferiore

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE

a cura del consigliere segretario avv. Umberto Mancuso





INDICE

Art. 1 IL TIROCINIO FORENSE PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOCERA INFERIORE	4
Art. 2 L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO PRATICANTI -MODALITÀ-	5
Art. 3 SVOLGIMENTO DELLA PRATICA.....	7
Art. 4 FREQUENZA DELLE UDIENZE	7
Art. 5 ADEMPIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI SINGOLI SEMESTRI DI TIROCINIO	9
Art. 6 TIROCINIO PRESSO PIÙ AVVOCATI	10
Art. 7 TIROCINIO PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO O UFFICI LEGALI DI ENTI PUBBLICI	11
Art. 8 TIROCINIO ALL'ESTERO	11
Art. 9 TIROCINIO DURANTE L'ULTIMO ANNO DEGLI STUDI UNIVERSITARI	12
Art. 10 INTERRUZIONE DEL TIROCINIO	14
Art. 11 SOSPENSIONE DEL TIROCINIO	14
Art. 12 ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO	15
Art. 13 IL CONTROLLO DELLA PRATICA DA PARTE DEL COA.....	16
Art. 14 CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA	17
Art. 15 TRASFERIMENTO DEL TIROCINANTE E CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA PARZIALE.....	18
Art. 16 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI	19
Art. 17 TIROCINIO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI	20



Art. 18 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	21
Art. 19 ALTRI PERCORSI FORMATIVI.....	22
Art. 20 DOVERI DELL'AVVOCATO PRESSO IL QUALE SI SVOLGE IL TIROCINIO	23
Art. 21 DISCIPLINA TRANSITORIA.....	24



ART. 1 IL TIROCINIO FORENSE PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOCERA INFERIORE

- 1.** Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico, pratico e deontologico, del praticante avvocato finalizzato, da un lato, al conseguimento di capacità necessarie per l'esercizio della professione di Avvocato ed alla gestione di uno studio legale, da altro lato, all'apprendimento consapevole dei principi etici e delle regole deontologiche per garantirne l'imprescindibile rispetto.
- 2.** I praticanti, come sancito dall'art. 2 comma 2 del nuovo Codice Deontologico Forense, legge 247/2012, sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli Avvocati e al potere disciplinare degli Ordini Forense.
- 3.** Il tirocinio professionale si svolge presso lo Studio Legale di un Avvocato iscritto all'Ordine di Nocera Inferiore nei termini e nei modi disciplinati dalla legge, dalle fonti regolamentari del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore.
- 4.** Il tirocinio ha durata di 18 mesi, decorre dalla data della delibera di iscrizione del Consiglio dell'Ordine e deve essere connotato da continuità nella frequenza. In caso di interruzioni o sospensioni del tirocinio non rientranti nelle previsioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti.
- 5.** Durante il tirocinio il praticante ha altresì l'obbligo di partecipare agli eventi formativi della Scuola di formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, come si specificherà di seguito.



ART. 2 L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO PRATICANTI -MODALITÀ-

1. La domanda di iscrizione al Registro dei praticanti di Nocera Inferiore, accessibile dal sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore all'indirizzo:

<https://www.ordineavvocatinocerainferiore.it>

2. Nella domanda di iscrizione l'aspirante praticante, sotto la propria personale responsabilità, deve dichiarare:

- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di possedere la LAUREA IN GIURISPRUDENZA con indicazione dell'Ateneo ove conseguito il titolo ed il punteggio di laurea;
- di essere di "condotta irreprensibile" secondo i canoni previsti dalla legge professionale ed il codice deontologico forense;
- di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 18 L. 247/12;
- di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- di non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 51, co 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli artt. 372, 373, 374, 374bis, 377, 377bis, 380 e 381 del codice penale;
- di non aver subito condanne per reati non colposi e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero in caso di condanna indicare imputazione e data della condanna o, nel caso di procedimenti penali in corso, dichiararsi i medesimi;
- nel caso l'aspirante praticante svolga attività di lavoro subordinato dichiararlo ai sensi dell'art. 41 c. 4 L. 247/12 nei limiti previsti dall'art. 2 del D.M. 17 marzo 2016 n.70, specificando il datore di lavoro nonché giorni ed orari di lavoro;



- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio dell'Ordine ogni variazione dei dati;
 - indicare l'indirizzo PEC ai sensi dell'art. 16 c. 7 D.L. 185/2008.
- 3.** Alla domanda di iscrizione vanno allegati i seguenti documenti:
- Certificato attestante l'iniziata pratica forense sottoscritta da un avvocato del Foro di Nocera Inferiore che abbia almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all'Albo Avvocati e che non abbia più di tre praticanti;
 - Tre fotografie formato tessera;
 - Ricevuta di versamento della tassa prescritta;
 - Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.
- 4.** Eventuali variazioni dell'avvocato presso il quale è svolta la pratica dovranno essere formalmente comunicate alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, con attestazione rilasciata dal precedente e dal successivo dominus, entro trenta giorni dalla variazione.
- 5.** Il praticante s'impegna a consentire che il Consiglio dell'Ordine possa assumere informazioni presso l'eventuale datore di lavoro circa gli orari di lavoro osservati, al fine di valutare la loro compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento del tirocinio forense.
- 6.** Ove il tirocinio sia svolto in uno studio legale associato o nell'ambito di società tra avvocati la dichiarazione di disponibilità dovrà essere sottoscritta dal solo Avvocato che assume su di sé l'impegno formativo.
- 7.** Il Consiglio dell'Ordine verifica la sussistenza dei presupposti, quali risultano dalla dichiarazione di cui al comma 1 e, in caso contrario, nega l'iscrizione al Registro dei praticanti o, ove concessa, la revoca in autotutela.



ART. 3 SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

- 1.** Il praticante nello svolgimento del tirocinio deve cimentarsi nell'addestramento teorico e pratico finalizzato al conseguimento delle capacità necessarie per l'esercizio della professione di Avvocato e per la gestione di uno studio legale nel rigoroso rispetto dei principi etici e delle regole deontologiche della professione.
- 2.** Il praticante è tenuto a un'assidua, preferibilmente quotidiana, frequentazione dello studio da coniugarsi con una necessaria frequentazione delle udienze. La frequenza dello studio, oltre il tempo dedicato alle udienze, non potrà essere comunque inferiore a 15 ore settimanali.
- 3.** Il praticante è altresì tenuto a frequentare gli eventi formativi organizzati dal COA di Nocera Inferiore, ovvero a ai percorsi formativi regolarmente accreditati e/o patrocinati dallo stesso COA, nonché all'aggiornamento professionale ed allo studio individuale indipendentemente dall'attività svolta.
- 4.** Il praticante è tenuto a versare il contributo di iscrizione al Registro dei praticanti con regolarità ed entro la scadenza prevista, rimanendo annualmente obbligato al versamento, anche dopo il periodo di compiuta pratica, finché, non chiedi la cancellazione dal Registro ove non sia disposta d'ufficio, laddove venga prevista a noema di legge.

ART. 4 FREQUENZA DELLE UDIENZE

- 1.** Il praticante oltre alla frequenza dello studio è tenuto alla partecipazione alle udienze civili, penali ed amministrative in ogni ordine e grado, in numero



minimo di 20 a semestre, così come disposto dall'art. 8 del D.M. 17 marzo 2016 n. 70, secondo le seguenti modalità:

- non è ritenuta idonea la partecipazione ad udienze di mero rinvio e, in ogni caso, a udienze che non prevedano alcuna attività di studio della controversia o, ancora, udienze che non comportino questioni giuridiche di alcun genere, sostanziali o processuali;
- l'attività di udienza deve essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento e deve interessare questioni giuridiche processuali e sostanziali eterogenee;
- non possono essere relazionate, ai fini del computo delle udienze complessive del semestre, più di due udienze nello stesso giorno;
- al fine di dimostrare la partecipazione alle udienze civili e arbitrali il praticante, nel rispetto della privacy, dovrà annotare nel libretto le udienze cui abbia partecipato, indicando: gli estremi della causa, la data, l'Autorità competente, attività d'udienza ed esiti della stessa;
- al fine di dimostrare la partecipazione alle udienze penali, il praticante, nel rispetto della privacy, dovrà annotare le udienze cui abbia partecipato, indicando: gli estremi del procedimento, la data, l'Autorità competente, l'imputazione, attività pregressa, attività d'udienza ed esiti della stessa.
- al fine di dimostrare la partecipazione alle udienze innanzi al T.A.R., il praticante, nel rispetto della privacy, dovrà annotare le udienze cui abbia partecipato, indicando: gli estremi del procedimento, la data, l'Autorità competente, l'oggetto della causa, l'attività d'udienza ed esiti della stessa.
- i praticanti abilitati al patrocinio ovvero al patrocinio sostitutivo nel caso in cui abbiano direttamente partecipato svolgendo in proprio o per conto dell'Avvocato attività giudiziale, potranno procedere con le medesime modalità di cui innanzi.

2. Possono essere computati nel novero delle udienze alle quali il praticante deve assistere gli incontri di mediazione, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (con esclusione, quindi, del primo incontro) e che la presenza del praticante sia documentata, così come



stabilito dal Consiglio Nazionale Forense - C.N.F., con parere n. 55/2017 pubblicato il 13 novembre 2017.

3. L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto o di altre attestazioni relative allo svolgimento della pratica comporta conseguenze disciplinari a carico del praticante e/o del dominus. In particolare, il professionista è impegnato moralmente a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica ed a verificare e confermare l'effettivo svolgimento delle attività risultanti dalle relazioni e dal libretto

4. Ove il tirocinante svolga contestualmente alla pratica forense ulteriore e diversa attività lavorativa, al momento della presentazione della domanda e della documentazione per il riconoscimento del semestre di pratica, per quanto attiene la partecipazione all'attività giudiziale dovrà allegare prova scritta dei relativi titoli legittimanti la sua presenza in udienza (permessi del datore di lavoro, ferie, congedo). In difetto di detta attestazione le relazioni non saranno computate ai fini del numero minimo previsto.

ART. 5 ADEMPIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI SINGOLI SEMESTRI DI TIROCINIO

1. All'esito di ogni semestre il praticante dovrà - entro un mese dalla scadenza dello stesso - presentare mediante apposita modulistica rinvenibile nel sito istituzionale del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, ovvero laddove abilitato al libretto online, tramite la piattaforma telematica del COA, richiesta di riconoscimento dell'attività svolta. Ciò al fine di maturare i semestri necessari per il conseguimento del certificato di compiuta pratica.

2. Alla presentazione della domanda di riconoscimento dovrà essere allegato il libretto della pratica adeguatamente compilato, contenente cinque



questioni giuridiche, per semestre, alla cui trattazione il praticante abbia assistito o collaborato, cinque atti, per semestre, processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante abbia partecipato.

Il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di non convalidare il singolo semestre ove, all'esito della verifica istruttoria, i risultati rendicontati dal tirocinante siano giudicati insufficienti.

ART. 6 TIROCINIO PRESSO PIÙ AVVOCATI

- 1.** Il praticante che vuole integrare il tirocinio seguendo anche l'attività di altro iscritto nell'Albo degli Avvocati di Nocera Inferiore, a mente dell'articolo 41 comma 8 della legge 247 del 2012, deve presentare preventiva richiesta al Consiglio dell'Ordine in cui devono essere indicate le modalità concrete di svolgimento del tirocinio. Alla richiesta deve essere allegata dichiarazione di disponibilità dell'Avvocato presso cui intende svolgere il tirocinio integrativo. Tale dichiarazione deve avere i contenuti di cui all'art. 10 comma 4.
- 2.** In ogni caso, il praticante può svolgere il tirocinio professionale al massimo presso due avvocati.
- 3.** Il praticante che svolga la pratica in uno Studio Legale Associato o in una Società Tra Avvocati, ove svolga parte dell'attività con altro Avvocato associato o socio, non è tenuto alla presente comunicazione.



ART. 7 TIROCINIO PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO O UFFICI LEGALI DI ENTI PUBBLICI

- 1.** Il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato, presso l'Ufficio legale di un Ente Pubblico per non più di dodici mesi.
- 2.** Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un Avvocato iscritto nell'Albo ordinario degli avvocati del Foro di Nocera Inferiore.

ART. 8 TIROCINIO ALL'ESTERO

- 1.** Il tirocinio può inoltre essere svolto per non più di 6 mesi in altro paese dell'Unione Europea presso professionisti legali con titolo equivalente a quello di Avvocato, abilitati all'esercizio della professione. In questo caso il praticante dà preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e l'equivalenza di tale qualifica al titolo di Avvocato. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso. Al termine del semestre svolto all'estero il praticante presenta al Consiglio dell'Ordine documentazione idonea a certificare l'effettività dell'attività svolta all'estero secondo le norme del paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione prodotta, previa eventuale audizione dell'interessato, valuta il riconoscimento del periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio.



- 2.** Il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di non riconoscere il periodo di tirocinio all'estero ove, all'esito della verifica istruttoria, i risultati rendicontati dal tirocinante siano insufficienti.
- 3.** In ogni caso, il tirocinio all'estero non esime il praticante dall'obbligo di svolgere comunque, nel corso della durata del tirocinio, un semestre presso un Avvocato iscritto nell'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore o presso l'Avvocatura dello Stato. Fermo l'obbligo della frequentazione della Scuola di formazione Forense o di corso equipollente.
- 4.** Il Consiglio si riserva di valutare previa specifica domanda motivata lo svolgimento di un periodo di pratica forense in paesi extraeuropei.

ART. 9 TIROCINIO DURANTE L'ULTIMO ANNO DEGLI STUDI UNIVERSITARI

L'articolo 41, comma 6 - lett. D) Legge 247/12 prevede la possibilità di svolgere la pratica per non più di sei mesi in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, da parte degli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, è subordinata per la sua concreta applicazione alla preventiva stipula di convenzioni tra il Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore e le Facoltà di giurisprudenza degli Istituti Universitari.

- 1.** All'attualità il COA di Nocera Inferiore ha stipulato convenzioni con i seguenti Atenei:
 - Università degli studi di Salerno (UNISA);
 - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa con sede in Napoli;
 - Università telematica "Giustino Fortunato" con sede in Benevento.



(Per la verifica in tempo reale degli Atenei eventualmente convenzionati all'atto dell'iscrizione, si consulti il sito istituzionale alla voce "modulistica" e successiva "Praticanti cancellazioni/iscrizioni").

2. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio. Da tale data il praticante deve svolgere il tirocinio anticipato senza interruzioni per 6 mesi con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.

3. Il libretto deve essere compilato indicando venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, cinque questioni giuridiche, per semestre, alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato, cinque atti, per semestre, processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato.

4. Al termine del semestre anticipato (entro un mese) il praticante unitamente al libretto compilato in ogni sua parte e munito della sottoscrizione del dominus che attesti la veridicità delle indicazioni, deve depositare una relazione finale dettagliata (ex art. 5 della convenzione) sulle attività svolte sottoscritta dall'avvocato, dal tutor accademico e dal Preside di Facoltà e restituire il tesserino.

5. Dopo aver conseguito la laurea il praticante deve depositare presso la segreteria dell'Ordine il certificato di laurea o autocertificazione proveniente dal sito internet dell'Università, entro 90 giorni dal conseguimento della stessa unitamente alla domanda (scaricabile dal sito internet dell'Ordine) per effettuare il Tirocinio Ordinario per ulteriori 12 mesi. Nel caso in cui non venga rispettato il termine di 90 giorni dal conseguimento della Laurea NON verrà riconosciuto il tirocinio anticipato.

6. Si precisa che l'abilitazione al patrocinio sostitutivo (ex art. 41 c. 12 L. 247/12) potrà essere richiesta decorsi 6 mesi dall'inizio del Tirocinio Ordinario e la stessa scadrà automaticamente decorsi 5 anni e 6 mesi dalla data di iscrizione al tirocinio anticipato.



ART. 10 INTERRUZIONE DEL TIROCINIO

- 1.** Il tirocinio può essere interrotto solo in presenza di accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione o per sanzioni disciplinari inflitte all'Avvocato presso il quale il tirocinio svolto ovvero il praticante stesso.
- 2.** Il praticante che necessita di interrompere il tirocinio presenta domanda al Consiglio dell'Ordine indicando e documentando le ragioni di tale interruzione.
- 3.** Se il Consiglio dell'Ordine non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il praticante rappresentato a sostegno della domanda rigetta la richiesta di interruzione. L'interessato deve essere sentito.
- 4.** Nel caso di accoglimento della domanda il tirocinio è interrotto dalla data di presentazione dell'istanza.
- 5.** Cessata la causa dell'interruzione il tirocinio riprende senza soluzione di continuità con l'anzianità maturata al momento della causa interruttiva.

ART. 11 SOSPENSIONE DEL TIROCINIO

È facoltà del Consiglio dell'Ordine accordare su richiesta motivata dell'interessato periodi di sospensione del tirocinio per periodi non superiori a 6 mesi.



ART. 12 ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

- 1.** L'abilitazione al patrocinio sostitutivo è prevista dall'art. 41 c. 12 legge 247/12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante Avvocato, decorsi 6 mesi dalla iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'Avvocato presso il quale svolge tirocinio e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo.
- 2.** La domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio va compilata ed inoltrata al COA tramite il sito istituzionale. Alla medesima andranno allegati i seguenti documenti:
 - Libretto della pratica forense
 - Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
 - Relazione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 101/90
 - quietanza per le concessioni governative di €. 168,00 sul cc postale n. 8003 intestato a: agenzia delle entrate - centro operativo di Pescara - tasse di concessioni governative
- 3.** L'attività sostitutiva come sopra indicata può essere svolta, senza limiti territoriali, in ambito civile, avanti al Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998 nr. 51, rientravano nella competenza del Pretore.
- 4.** Per poter esercitare l'attività di sostituto, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41 comma 12 della Legge n. 247/2012, il praticante avvocato, superata con profitto la verifica, assume avanti al Consiglio dell'Ordine riunito in pubblica seduta l'impegno solenne di cui all'articolo 8 della medesima Legge. La formula dell'impegno deve intendersi integrata della parola "praticante" avanti alla parola "Avvocato" e dunque: «*Consapevole della*



dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante Avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».

5. Ai fini del computo del quinquennio, l'abilitazione decorre dalla data della delibera consiliare di abilitazione. L'effettiva attività è condizionata all'aver prestato l'impegno solenne avanti il Consiglio dell'Ordine.

Il provvedimento di abilitazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal Consiglio dell'Ordine al richiedente presso l'indirizzo di posta elettronica dichiarato.

6. L'abilitazione all'esercizio del patrocinio sostitutivo ha vigenza massima di 5 anni, salvo il caso di sospensione dell'esercizio professionale non determinata dal giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

7. Il praticante decadrà automaticamente dall'esercizio del patrocinio sostitutivo professionale al compimento del quinto anno dalla data di abilitazione.

8. Ai sensi del Codice Deontologico Forense è fatto dovere anche ai praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di curare costantemente la propria preparazione professionale attraverso studio individuale e partecipazione ad iniziative culturali.

ART. 13 IL CONTROLLO DELLA PRATICA DA PARTE DEL COA

In attuazione dei compiti e delle prerogative attribuite dalla Legge Professionale ed ai sensi dell'art. 8, comma 4°, Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, a mezzo del Consigliere Segretario, ovvero da un Consigliere da questi delegato, effettuerà il controllo ed il monitoraggio sull'andamento dei tirocini professionali, con colloqui periodici semestrali con i tirocinanti per



la verifica del corretto svolgimento del tirocinio da parte degli stessi, segnalando al Consiglio eventuali criticità e comportamenti in violazione del Codice Deontologico Forense sia posto in essere dai praticanti, previa convocazione dei tirocinanti in occasione delle vidimazioni semestrali della pratica.

ART. 14

CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA

- 1.** Ai fini dell'iscrizione all'esame di abilitazione è necessario che il praticante consegua il certificato di compiuta pratica.
- 2.** La richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica va effettuata direttamente dal sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, allegando la relazione delle questioni giuridiche e delle questioni deontologiche affrontate nell'ultimo semestre. L'interessato, unitamente alla relazione, è tenuto anche al deposito del libretto di pratica (con le modalità online laddove attivate).
- 3.** A seguito della presentazione della domanda di rilascio del certificato di compiuta pratica, il praticante, previa convocazione, potrà sostenere, ove richiesto, un colloquio avanti ad un Consigliere Delegato, nel quale saranno approfondite le competenze deontologiche. Ove la domanda sia presentata contestualmente alla richiesta di riconoscimento di semestre di pratica il colloquio previsto dall'art. 8, comma 4°, Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, coinciderà con quello previsto dalla presente norma.
- 4.** Il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di non rilasciare il certificato di compiuta pratica ove, all'esito della verifica istruttoria, i risultati rendicontati dal tirocinante siano giudicati insufficienti.
- 5.** La mancata partecipazione di almeno tre eventi formativi, per ciascun semestre, organizzati dall'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore è condizione ostativa al rilascio del certificato di compiuta pratica.



- 6.** Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore è competente a deliberare la compiuta pratica ove il praticante sia stato iscritto per l'intero periodo di pratica nel Registro dei praticanti di Nocera Inferiore o laddove – in caso di trasferimento a sensi dell'art. 15 del presente regolamento – l'iscrizione si sia protratta per un periodo maggiore rispetto a quello di competenza di altri Ordini. In questo caso il tirocinante è ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione a Nocera Inferiore, sede del Distretto di Corte di Appello.
- 7.** Al compimento del periodo di pratica il Consiglio dell'Ordine, previa richiesta del praticante, quindi, e vagliati i presupposti richiesti dalle norme di legge e di regolamento, rilascerà il certificato di compiuta pratica.
- 8.** In caso di trasferimento presso altro Ordine forense, verrà rilasciato, previa richiesta, il certificato attestante la durata del tirocinio svolto e, ove il prescritto periodo risulti interamente compiuto, verrà rilasciato il certificato di compiuta pratica
- 9.** Il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte d'Appello nel cui Distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. In caso di svolgimento del tirocinio per uguale periodo presso più Ordini forensi aventi sede in Distretti diversi, la sede d'esame è quella di svolgimento del primo periodo di tirocinio secondo quanto previsto dall'art. 45 L. 247/2012.
- 10.** Salvo i casi previsti dalla legge, per la cancellazione dal Registro dei praticanti, è necessario il deposito di apposita domanda presso l'Ordine.

ART. 15 TRASFERIMENTO DEL TIROCINANTE E CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA PARZIALE

- 1.** Il praticante che intenda, nel corso del tirocinio, trasferirsi presso altro Ordine degli Avvocati dovrà presentare istanza di nulla osta al trasferimento avvalendosi dell'apposita modulistica rinvenibile nel sito istituzionale.



- 2.** Deliberato il nulla osta al trasferimento, il praticante potrà quindi chiedere l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati ricevente.
- 3.** Deliberata la nuova iscrizione, il praticante, ai fini del completamento della procedura di trasferimento chiederà al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, rilascio del certificato di compiuta pratica parziale per il periodo effettivamente svolto. Alla domanda dovrà essere allegato il libretto della pratica compilato in ogni sua parte e nei limiti della attività svolta, corredato dalla dichiarazione dell'Avvocato presso il quale si è svolto il tirocinio, dichiarazione quest'ultima necessaria per la richiesta attestazione dell'attività svolta nello studio legale.
- 4.** Qualora il praticante intenda trasferirsi presso altro Avvocato iscritto nell'Albo degli Avvocati di Nocera Inferiore, sarà sufficiente darne comunicazione scritta (fac-simile scaricabile dal sito istituzionale) al Consiglio dell'Ordine **entro 15 giorni**, allegando nuova dichiarazione di disponibilità nonché dichiarazione dell'Avvocato presso il quale si è svolto il tirocinio con attestazione del periodo di svolgimento effettivo. Il periodo di tirocinio non certificato dalla dichiarazione dell'Avvocato non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

ART. 16 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

- 1.** Il diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, di cui all'art. 16 del D.Lgs. N. 398/'97, è valutato per la durata di un anno di pratica forense, ai sensi e per gli effetti del DM 11.12.2001 n. 475, e ciò sia se l'iscrizione alla scuola di specializzazione abbia preceduto l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati, sia se essa intervenga nel corso della pratica stessa.



- 2.** In ogni caso il semestre residuo, da intendersi ai fini del presente regolamento quale unico, e dunque ultimo, semestre di pratica, che decorre dall'iscrizione nel registro dei praticanti, dovrà essere di pratica effettiva e come tale sarà valutato dal Consiglio anche ai fini della concessione del certificato di compiuta pratica.
- 3.** Il praticante all'atto dell'iscrizione nel registro praticanti, o comunque in momento successivo qualora solo in seguito intervenisse l'iscrizione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, deve comunicare al Consiglio dell'Ordine la sussistenza di tale condizione.
- 4.** La presentazione dell'attestazione del positivo superamento del primo anno della S.S.P.L. o del diploma di specializzazione al Consiglio dell'Ordine è titolo fungibile, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, all'attestazione di positivo superamento della Scuola Forense.

ART. 17 TIROCINIO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI

- 1.** L'attestazione di positivo svolgimento del tirocinio di 18 mesi presso Uffici giudiziari a sensi e per gli effetti dell'art. 73 co. 13 del D.L. 69/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013 come successivamente integrato da D.L. 90/2014, è valutato per la durata di un anno di pratica forense.
- 2.** Il Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore ritiene la formazione comune dei futuri protagonisti del mondo della giurisdizione un importante e qualificante elemento per, in prospettiva, dar vita a un sistema giustizia, nell'interesse del cittadino e della collettività, laico, efficiente, responsabile e consapevole.
- 3.** Lo svolgimento del tirocinio, dunque, non è di per sé condizione ostativa allo svolgimento contestuale della pratica forense. Il Consiglio dell'Ordine, su richiesta dell'interessato – sia esso praticante già iscritto che



intenda associare alla pratica lo svolgimento del tirocinio presso Ufficio giudiziario, sia esso tirocinante presso Ufficio giudiziario che intenda iscriversi al registro dei praticanti – sentita la Commissione pratica, si riserva di valutare il singolo caso con particolare riferimento alla compatibilità del tirocinio rispetto ai requisiti necessari e imprescindibili della pratica forense.

4. Rimane fermo l'obbligo di prestare almeno 6 mesi di tirocinio presso uno studio legale.

5. Il praticante Avvocato che contestualmente, previa delibera consiliare, svolga il tirocinio presso Uffici giudiziari può essere esonerato dalla frequentazione della Scuola Forense solo qualora tale tirocinio preveda, come obbligatorio, un connesso omologo specifico percorso di formazione su materie analoghe a quelle trattate nel POF del COA e, in particolare, in materia di diritto forense e deontologia forense. L'eventuale esonero è deliberato dal Consiglio dell'Ordine su richiesta dell'interessato. La delibera potrà essere anche di esonero parziale con necessità di integrazione formativa obbligatoria in diritto forense e deontologia forense. Tale attività formativa sarà programmata e organizzata dal Consiglio dell'Ordine.

ART. 18 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1. Come si è già accennato innanzi, il praticante dovrà in ogni caso partecipare a momenti formativi di aggiornamento professionale. In particolare dovrà, partecipare ad almeno 3 eventi formativi a semestre.

2. La mancata e ingiustificata partecipazione al numero minimo di incontri potrà essere considerata ostativa, unitamente agli altri parametri previsti dalla legge e dai regolamenti, al rilascio del certificato di compiuta pratica. Il praticante è tuttavia esonerato dall'obbligo di documentare la propria partecipazione agli incontri studio nel periodo in cui abbia effettivamente



frequentato la partecipazione a corsi di preparazione all'esame di Avvocato riconosciuti o alla Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali.

3. Il venir meno a questi doveri può costituire motivo di responsabilità ed addebito disciplinare.

ART. 19 ALTRI PERCORSI FORMATIVI

1. Lo svolgimento di dottorato di ricerca presso Facoltà di Giurisprudenza su materie giuridiche di stretta pertinenza alla professione di Avvocato, non è di per sé condizione ostativa allo svolgimento contestuale della pratica forense. Così altrettanto per master di formazione in materie giuridiche.

2. Il Consiglio dell'Ordine, su richiesta dell'interessato – sia esso praticante già iscritto che intende associare alla pratica lo svolgimento di un percorso accademico o un master, sia esso iscritto a tali percorsi formativi che intenda iscriversi al registro dei praticanti, assunta la documentazione necessaria, si riserva di valutare il singolo caso con particolare riferimento alla compatibilità del tirocinio rispetto ai requisiti necessari e imprescindibili della pratica forense.

3. Il praticante Avvocato che contestualmente, previa delibera consiliare, svolga dottorato di ricerca o master formativi può essere esonerato dalla partecipazione agli eventi formativi del COA solo qualora detti percorsi prevedano, come obbligatorio, un connesso omologo specifico percorso di formazione su materie analoghe a quelle trattate nel POF del COA, in particolare, in materia di diritto forense e deontologia forense. **L'esonero è deliberato su richiesta dell'interessato.** La delibera potrà essere anche di esonero parziale con necessità di integrazione formativa obbligatoria in diritto forense e deontologia forense.



ART. 20 DOVERI DELL'AVVOCATO PRESSO IL QUALE SI SVOLGE IL TIROCINIO

- 1.** L'Avvocato che intenda accogliere un praticante deve avere maturato almeno cinque anni di iscrizione all'albo professionale e dev'essere in regola con gli oneri posti a suo carico dalla Legge Professionale n. 247/2012 anche in materia di formazione. L'Avvocato, salvo espressa delibera autorizzativa del Consiglio dell'Ordine, può accogliere presso il proprio studio un numero massimo di tre praticanti.
- 2.** L'Avvocato ha il dovere di assicurare al praticante l'effettività e la proficuità della pratica per consentire un'adeguata formazione valorizzandone la partecipazione nello svolgimento dell'attività in studio e incentivandone la partecipazione alle udienze.
- 3.** E' dovere dell'Avvocato assicurare al praticante il tempo necessario per la frequentazione della Scuola Forense, per la partecipazione a momenti formativi e di aggiornamento professionale, nonché per l'approfondimento e lo studio personali; parimenti, nei periodi di tirocinio antecedenti la prova scritta e la prova orale dell'esame per ottenere l'abilitazione alla professione di Avvocato, dovrà agevolare e consentire che il praticante diminuisca la presenza in studio, fino a sospenderla, nell'immediatezza delle prove dell'esame di abilitazione.
- 4.** Oltre a trasmettere al praticante le competenze tecniche, pratiche e strategiche proprie e tipiche della professione forense, l'Avvocato, con ciò dando sostanza all'essenza dell'obbligo formativo che assume verso le nuove generazioni con la dichiarazione di disponibilità di cui all'art. 10 comma 4, anche e soprattutto in ragione della funzione sociale della professione, è tenuto a formare il praticante sulla deontologia e l'etica professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi precetti morali.



- 5.** L'Avvocato deve altresì esser impegnato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto relativo al tirocinio.
- 6.** La frequentazione dello studio dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di tirocinio professionale con espressa dichiarazione dell'Avvocato. L'infedele attestazione costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'Avvocato, sia per il praticante.
- 7.** Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, anche in ragione dei precetti deontologici vigenti l'Avvocato opportunamente può riconoscere al praticante avvocato, con apposito contratto, un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio di prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
- 8.** Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai 30 (trenta) giorni - con esclusione del periodo feriale - l'Avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

ART. 21 DISCIPLINA TRANSITORIA

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e della contestuale pubblicazione sul sito istituzionale e trova applicazione avuto riguardo anche agli iscritti nel registro praticanti al momento dell'entrata in vigore.



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Nocera Inferiore

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della Legge Professionale Forense (Legge n. 247/2012) nonché del Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70.

Il presente regolamento è stato approvato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore n.7 del 08.04.2022.

Il Presidente

(Avv. Guido Casalino)



Il Consigliere Segretario

(Avv. Umberto Mancuso)